



COMUNE DI BAGALADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Deliberazione
N. 06 del 27.02.2025

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2025.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno VENTISETTE (27) del mese di FEBBRAIO, alle ore 16,30, in Bagaladi nella residenza comunale, convocato con l'osservanza delle modalità di legge, è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
MONORCHIO SANTO	x		ROMEO FRANCESCO GIOVANNI	x	
MARRAPODI ANTONINO	x		ROMEO DOMENICO		x
NUCERA CARMELO	x		LABATE ADALGISA	x	
MEGALE CRISTINA	x		ALAMPI MARIA CONCETTA		x
REPACI DOMENICO		x			

PRESENTI: 6 ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott.ssa Patrizia Bognoni, incaricato della redazione del presente atto;

Il Presidente del Consiglio, sig. Carmelo Nucera, constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile dell'Area Finanziaria- Tributi ha espresso per quanto concerne il profilo della regolarità tecnica e contabile, PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, inserito nella presente deliberazione.

Il Presidente relaziona sull'argomento iscritto al 2° punto dell'ordine del giorno.

Riferisce che anche per l'esercizio 2025, considerato che sono stati già predisposti gli atti di programmazione finanziaria, è confermata l'applicazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0.8 punti percentuali.

Il Presidente ritiene, considerata la pressione fiscale sui contribuenti, che in futuro si debba cominciare a rideterminare l'aliquota dell'addizionale comunale.

Interviene il Sindaco: il quel rappresenta che, con l'avvio del ciclo virtuoso della raccolta differenziata e l'avvio della comunità energetica si conseguirà, con molta probabilità, un risparmio di spesa che ci consentirà di rivedere non solo l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef, ma anche le aliquote dell'IMU e le tariffe della TARI.

Nessuno dei consiglieri chiede di intervenire in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione e l'invito del Presidente;

Esaminata la proposta di deliberazione, depositata agli atti della presente seduta;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali rispettivamente prevedono, da un lato che "... I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 ...", e dall'altro che "... con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ...".

Visto l'art. 1, comma 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, che dispone che "... (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la

stessa si applica al reddito complessivo ...”;

Visto, altresì, l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale “...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”;

l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...”;

il decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2024 (GU Serie Generale n.2 del 03-01-2025) che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025 e autorizzato, sino alla medesima data, l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 4 in data 27.03.2024, avente ad oggetto: Applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle personal fisiche per l'ano 2024”;

Ritenuto opportuno confermare, anche per il corrente esercizio, l'applicazione dell'aliquota unica di compartecipazione unica nella misura del 0,8%,

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art.49 del Tuel, sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area Finanziaria- Tributi, trascritti sul retro della presente;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale n.1 del 25.02.2025;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano, il cui esito di seguito si riporta:

Presenti e votanti n.6

Voti favorevoli n.6

DELIBERA

di approvare, per l'anno 2025, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, l'aliquota unica di compartecipazione all'addizionale comunale IRPEF, nella misura dello 0,8%.

Infine, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione, il Consiglio delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs.vo n.267/2000.



Deliberazione del CONSIGLIO Comunale n. 06 del 27.02.2025

Letto, approvato e sottoscritto.

CONSIGLIO

IL  COMUNALE
Bognonia BOGNONI

PARERE DEI RESPONSABILI UFFICI E

(Art. 149 del T.U.E.L D.L.vo 267/2000)

Parere di regolarità tecnica- amministrativa: PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area -Tributi

Parere di regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area Finanziaria -Tributi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L D.L.vo 267/2000)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on- line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e, contestualmente, è comunicata ai capigruppo consiliari.

Reg. Pubbl. n°..... del ...**07 MAR.. 2025**

L'addetto alla pubblicazione

(Franco  Suraci)

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del T.U.E.L D.L.vo 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **27.02.2025**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.L.vo n. 267/2000, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il  Comunale
(d.  Bognoni)